

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Doc. LIX

n. 2

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA SULLA PRODUZIONE E LA VENDITA DEI COSMETICI

(Anno 2007)

(Articolo 2, comma 10, della legge 11 ottobre 1986, n. 713)

Presentata dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali

(SACCONI)

Comunicata alla Presidenza il 15 settembre 2009

PAGINA BIANCA



*Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali*

DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE
DIREZIONE GENERALE DEI FARMACI E DISPOSITIVI MEDICI
DELL'EX MINISTERO DELLA SALUTE

**RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 10 DELLA LEGGE
11 OTTOBRE 1986, N. 713 SUI PRODOTTI COSMETICI
“NORME PER L'ATTUAZIONE
DELLE DIRETTIVE DELLA COMUNITA' EUROPEA SULLA
PRODUZIONE E LA VENDITA DEI PRODOTTI COSMETICI”**

(Anno 2007)

Premessa

Con l'emanazione della direttiva 76/768/CEE del 27 luglio 1976, del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici si è inteso definire la categoria dei prodotti cosmetici e determinare, a livello comunitario, le regole che devono essere osservate per quanto riguarda la composizione, l'etichettatura e l'imballaggio dei prodotti cosmetici.

Il nostro Paese ha recepito la suddetta direttiva ed i suoi successivi adeguamenti con la Legge 11 ottobre 1986, n. 713, recante “Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità europea sulla produzione e la vendita dei prodotti cosmetici”

Linee di intervento

L'attuazione della normativa comunitaria in materia di prodotti cosmetici coinvolge questo Dicastero in diverse attività che sono riconducibili a due linee di intervento:

A) Partecipazione ai lavori comunitari**B) Adeguamento della normativa nazionale****A) Partecipazione ai lavori comunitari**

Nel corso del 2007, questa Amministrazione ha partecipato, in seno alle competenti istituzioni comunitarie, alle attività rivolte all'attuazione delle direttive dell'Unione Europea sulla produzione e vendita dei prodotti cosmetici.

La Commissione, gli Stati membri dell'UE, le organizzazioni dei consumatori e l'industria si incontrano 4-5 volte all'anno in un Gruppo di lavoro sui cosmetici "Working group on cosmetics" per discutere in merito ai continui sviluppi della normativa del settore.

I rappresentanti degli Stati membri prendono parte anche alle sedute del Comitato permanente sui prodotti cosmetici – "Standing Committee on Cosmetics", nel corso delle quali esprimono il proprio voto sul testo delle direttive della Commissione e del Consiglio, riguardanti la modifica del testo della direttiva 76/768/CEE e l'aggiornamento dei relativi allegati tecnici.

Infine, in attuazione di una procedura tesa a realizzare una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, è contemplato un Comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive, volto all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei prodotti cosmetici.

Alle riunioni comunitarie sopra descritte partecipano membri della Direzione Generale dei Farmaci e Dispositivi Medici e dell'Istituto Superiore di Sanità.

B) Adeguamento della normativa nazionale

Come già riferito in precedenza, la direttiva 76/768/CEE ha per oggetto il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici; essa è stata recepita nel nostro ordinamento, unitamente alle successive modifiche ed integrazioni, con la legge 11 ottobre 1986, n. 713. Perciò, le modifiche del testo della direttiva 76/768/CEE, e dei relativi allegati, debbono essere recepite nel nostro ordinamento attraverso la contestuale modifica della legge 713/86 e degli allegati che la corredano.

La Commissione Europea emana periodicamente delle direttive di aggiornamento degli allegati tecnici della direttiva 76/768/CEE; tali revisioni periodiche intendono adeguare gli allegati ai progressi tecnico scientifici registratisi nell'ambito della produzione dei cosmetici.

La Commissione Europea, nell'ambito della propria attività regolatoria, è assistita da due comitati ufficiali che sono il citato Comitato permanente per i prodotti cosmetici – “Standing Committee on Cosmetics” e il Comitato Scientifico per i prodotti di consumo – “Scientific Committee on Consumer products” (“SCCP”), composto da esperti scientifici indipendenti; quest'ultimo comitato, con Decisione della Commissione 2004/210 del 3 marzo 2004, ha preso il posto del precedente Comitato scientifico per i prodotti cosmetici e per i prodotti non alimentari destinati ai consumatori – “Scientific Committee on Cosmetic Products and non-food products intended for Consumers” (SCCNFP).

Nel corso del 2007 sono state approvate ed emanate le seguenti direttive della Commissione, recanti adeguamento al progresso tecnico degli allegati della Direttiva 76/768/CEE:

- **Direttiva 2007/17/CE** della Commissione del 22 marzo 2007, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati III e VI (All.1)

- **Direttiva 2007/22/CE** della Commissione del 17 aprile 2007, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati IV e VI (All. 2)

- **Direttiva 2007/53/CE** della Commissione del 29 agosto 2007, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III (All.3)

- **Direttiva 2007/54/CE** della Commissione del 29 agosto 2007, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III (All.4)

- **Direttiva 2007/67/CE** della Commissione del 22 novembre 2007, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III (All.5)

Tali direttive apportano delle modifiche di ordine tecnico agli allegati della direttiva 76/768/CEE e, pertanto, vengono recepite in via amministrativa, con decreto del Ministero della Salute (ora Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali) di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, come previsto dall'articolo 2, comma 6 della legge 713/86, secondo quanto previsto dall'articolo 13, della Legge 4 febbraio 2005, n. 11, contenente "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione Europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari" – il quale prevede che le norme comunitarie non

autonomamente applicabili e che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite, sono attuate con decreto del Ministro competente per materia.

Lo scrivente ha provveduto, nel corso del 2007, alla redazione di tre decreti ministeriali per il recepimento delle indicate direttive:

Il primo testo reca il recepimento della direttiva 2007/22/CE; si tratta del **DM 21 novembre 2007**, che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 9 aprile 2008 n. 84 (All. 6)

Il secondo testo reca il recepimento della direttiva 2007/17/CE; si tratta del **DM 23 gennaio 2008**, che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1 luglio 2008 n. 152 (All.7)

Il terzo testo reca il recepimento delle direttive 2007/53/CE, 2007/54/CE e 2007/67/CE; si tratta del **DM 2 aprile 2008**, che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 maggio 2008 n. 125 (All.8)

Infine, si rappresenta che, nel corso del 2007, non si sono registrati nuovi interventi comunitari in ordine all'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi per il controllo della composizione dei prodotti cosmetici e dei criteri di purezza batteriologica e chimica e relativi metodi di controllo, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 713/86.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe Ruocco)

Allegati:

1. **Direttiva 2007/17/CE**, del 22 marzo 2007
2. **Direttiva 2007/22/CE** del 17 aprile 2007
3. **Direttiva 2007/53/CE** del 29 agosto 2007
4. **Direttiva 2007/54/CE** del 29 agosto 2007
5. **Direttiva 2007/67/CE** del 22 novembre 2007
6. **DM 21 novembre 2007** che recepisce la direttiva della Commissione 2007/22/CE
7. **DM 23 gennaio 2008** che recepisce la direttiva della Commissione 2007/17/CE
8. **DM 2 aprile 2008** che recepisce le direttive 2007/53/CE, 2007/54/CE e 2007/67/CE

ALLEGATO 1

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2007/17/CE DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 2007

che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati III e VI

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato scientifico per i prodotti di consumo,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato VI della direttiva 76/768/CEE stabilisce un elenco di conservanti che possono essere contenuti nei prodotti cosmetici. Le sostanze contrassegnate dal simbolo «(*)» possono essere aggiunte ai prodotti cosmetici anche in concentrazioni diverse da quelle specificate in tale allegato per scopi diversi dalla conservazione, se lo scopo specifico è apparente dalla presentazione del prodotto. Tuttavia, l'impiego di tali sostanze può essere soggetto a restrizioni contenute in altri allegati di tale direttiva.
- (2) Le sostanze elencate nell'allegato VI non contrassegnate dal simbolo «(*)» non possono essere utilizzate in concentrazioni diverse da quelle specificate nell'allegato e le altre restrizioni di cui all'allegato sono altresì di applicazione se le sostanze vengono utilizzate per altri scopi specifici.
- (3) Il comitato scientifico dei prodotti di consumo (di seguito «SCCP»), ha emesso un parere in base al quale le restrizioni relative al livello di utilizzo e le avvertenze di cui all'allegato VI devono essere applicate anche se i conservanti contrassegnati dal simbolo «(*)» sono utilizzati per altri scopi specifici.

- (4) La Commissione ha pertanto chiesto all'industria di trasmettere dati di sicurezza per le sostanze contrassegnate dal simbolo «(*)», qualora esse siano utilizzate in concentrazioni superiori per altri scopi specifici.
- (5) In base a tali dati di sicurezza il SCCP ha concluso che è sicuro l'impiego di diversi conservanti di cui all'allegato VI per altri scopi specifici in concentrazioni superiori.
- (6) I limiti di sicurezza per la concentrazione dei conservanti quando vengono utilizzati per altri scopi specifici devono essere inclusi nell'allegato III della direttiva 76/768/CEE. A fini di chiarezza è opportuno indicare, per le voci pertinenti nell'allegato III, che la stessa sostanza è elencata nell'allegato VI di tale direttiva.
- (7) Le sostanze non ritenute sicure dal SCCP per l'utilizzo in concentrazioni diverse da quelle stabilite nell'allegato VI per altri scopi specifici devono essere soggette alle restrizioni stabilite da detto allegato per l'impiego come conservanti. Il simbolo «(*)» deve pertanto essere soppresso da tali sostanze nell'allegato VI.
- (8) Al fine di garantire un approccio coerente, tutte le sostanze elencate nell'allegato VI che possono essere aggiunte ai prodotti cosmetici, per altri impieghi specifici, in concentrazioni superiori a quelle stabilite in detto allegato devono essere contrassegnate dal simbolo «(*)».
- (9) Inoltre, il SCCP ritiene sicuro aumentare la concentrazione massima dell'acido benzoico e del suo sale di sodio nei prodotti da risciacquare e nei prodotti per l'igiene orale e aumentare la concentrazione massima dello zinco piritione nei prodotti per capelli da eliminare con il risciacquo per l'impiego come conservante. È pertanto opportuno modificare di conseguenza i numeri d'ordine 1 e 8 dell'allegato VI della direttiva 76/768/CEE.
- (10) Secondo il SCCP inoltre, il metildibromo glutaronitrile non deve essere presente in alcun prodotto cosmetico, in quanto non è stato stabilito alcun livello di utilizzo sicuro per i prodotti cosmetici che richiedono e che non richiedono risciacquo. È pertanto necessario sopprimere tale sostanza dal numero d'ordine 36 dell'allegato VI della direttiva 76/768/CEE.

⁽¹⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/1/CE della Commissione (GU L 25 dell'1.2.2007, pag. 9).

(11) È pertanto opportuno modificare la direttiva 76/768/CEE.

(12) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati III e VI della direttiva 76/768/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari per garantire che, a decorrere dal 23 marzo 2008, i fabbricanti della Comunità o gli importatori stabiliti nella Comunità non commercializzino prodotti cosmetici non conformi alle prescrizioni della presente direttiva.

Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari a garantire che tali prodotti non siano commercializzati o messi a disposizione dei consumatori finali dopo il 23 giugno 2008.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 23 settembre 2007. Essi comunicano

immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2007.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO

La direttiva 76/768/CEE è modificata come segue.

1) L'allegato III, parte I, è modificato come segue:

sono aggiunti i seguenti numeri d'ordine da 98 a 101:

N. d'ordine	Sostanza	Restrizioni			Modalità d'impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo d'applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
«98	Acido salicilico (1) (N. CAS 69-72-7)	a) Prodotti per capelli da eliminare con il risciacquo b) Altri Prodotti	a) 3,0 % b) 2,0 %	Da non usare nei preparati destinati ai bambini di età inferiore ai 3 anni, ad eccezione degli shampoo. Per scopi diversi dall'inibizione dello sviluppo di microrganismi nel prodotto. Questo scopo deve essere apparente dalla presentazione del prodotto.	Da non usare per l'igiene dei bambini al di sotto dei 3 anni (2)
99	Solfiti e bisolfiti non organici (3)	a) Prodotti di ossidazione per la tintura dei capelli b) Prodotti per lo stiramento dei capelli c) Prodotti di autoabbronzatura per il viso d) Altri prodotti di autoabbronzatura	a) 0,67 % espresso in SO ₂ libero b) 6,7 % espresso in SO ₂ libero c) 0,45 % espresso in SO ₂ libero d) 0,40 % espresso in SO ₂ libero	Per scopi diversi dall'inibizione dello sviluppo di microrganismi nel prodotto. Questo scopo deve essere apparente dalla presentazione del prodotto.	
100	Triclocarban (4) (N. CAS 101-20-2)	Prodotti da eliminare con il risciacquo	1,5 %	Criteri di purezza: 3,3',4,4'-tetracloroazobenzene < 1 ppm 3,3',4,4'-tetracloroazossibenzene < 1 ppm Per scopi diversi dall'inibizione dello sviluppo di microrganismi nel prodotto. Questo scopo deve essere apparente dalla presentazione del prodotto.	
101	Zinco piritione (5) (N. CAS 13463-41-7)	Prodotti per i capelli da non eliminare con il risciacquo	0,1 %	Per scopi diversi dall'inibizione dello sviluppo di microrganismi nel prodotto. Questo scopo deve essere apparente dalla presentazione del prodotto.	

(1) Come conservante, cfr. allegato VI, parte 1, n. 3.

(2) Soltanto per i prodotti che potrebbero eventualmente essere utilizzati per l'igiene dei bambini al di sotto di tre anni e che restano a contatto prolungato con la pelle.

(3) Come conservante, cfr. allegato VI, parte 1, n. 9.

(4) Come conservante, cfr. allegato VI, parte 1, n. 23.

(5) Come conservante, cfr. allegato VI, parte 1, n. 8.*

2) L'allegato VI, parte 1, è modificato come segue:

a) nella colonna b, il simbolo «(*)» è soppresso per i numeri d'ordine 1, 2, 4, 7, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 42 e 47;

b) nella colonna b, il simbolo «(*)» è aggiunto per i numeri d'ordine 5 e 43;

c) il numero d'ordine 1 è sostituito dal seguente:

N. d'ordine	Sostanza	Concentrazione massima autorizzata	Limitazioni e prescrizioni	Modalità d'impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
a	b	c	d	e
«1	Acido benzoico (N. CAS 65-85-0) e il suo sale di sodio (N. CAS 532-32-1)	Prodotti da risciacquare, tranne i prodotti per l'igiene orale: 2,5 % (acido) Prodotti per l'igiene orale: 1,7 % (acido) Prodotti da non risciacquare: 0,5 % (acido)		
1a	Sali di acido benzoico diversi da quelli elencati al numero d'ordine 1 e esteri di acido benzoico	0,5 % (acido)»		

d) il numero d'ordine 8 è sostituito dal seguente:

N. d'ordine	Sostanza	Concentrazione massima autorizzata	Limitazioni e prescrizioni	Modalità d'impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
a	b	c	d	e
«8	Zinco piritione (*) (N. CAS 13463-41-7)	Prodotti per capelli: 1,0 % Altri prodotti: 0,5 %	Solo prodotti da risciacquare. Da non utilizzare nei prodotti per l'igiene orale.»	

e) il numero d'ordine 36 è soppresso.

ALLEGATO 2

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2007/22/CE DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 2007

recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati IV e VI

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato scientifico per i prodotti di consumo,

considerando quanto segue:

- (1) Il comitato scientifico dei prodotti cosmetici e dei prodotti non alimentari destinati ai consumatori, sostituito dal comitato scientifico dei prodotti di consumo (SCCP) con la decisione 2004/210/CE della Commissione ⁽²⁾, ha espresso un parere sull'uso sicuro del conservante iodo-propinilbutilcarbammato (IPBC) nei cosmetici, concludendo che la dose giornaliera biodisponibile di iodio proveniente dai cosmetici non dovrebbe superare il 20 % della dose giornaliera raccomandata, pari a 150 µg, e che l'IPBC non dovrebbe essere usato nei prodotti per l'igiene orale e per le labbra.
- (2) Dato che l'elenco di conservanti autorizzati nei cosmetici non dovrebbe essere troppo limitato, ma che l'esposizione allo iodio derivante da IPBC non dovrebbe essere troppo elevata, l'attuale voce 56 dell'allegato VI andrebbe modificata di conseguenza.
- (3) Lo iodato di sodio e il colorante CI 45425 contengono iodio e, attualmente, sono elencati rispettivamente nell'allegato VI quale conservante autorizzato e nell'allegato IV

quale colorante autorizzato. Considerata la mancanza d'interesse per le parti in causa a difendere l'uso di tali sostanze e considerato il parere del SCCP quanto alla necessità di ridurre l'esposizione allo iodio proveniente da prodotti cosmetici, dette autorizzazioni andrebbero ritirate.

- (4) La direttiva 76/768/CEE deve pertanto essere modificata di conseguenza.
- (5) I provvedimenti di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati IV e VI della direttiva 76/768/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari per garantire che, a decorrere dal 18 ottobre 2008, i fabbricanti della Comunità o gli importatori stabiliti nella Comunità non commercializzino prodotti cosmetici non conformi alle prescrizioni della presente direttiva.

Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari a garantire che tali prodotti non siano commercializzati o messi a disposizione dei consumatori finali dopo il 18 aprile 2009.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 18 gennaio 2008. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

⁽¹⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/17/CE della Commissione (GU L 82 del 23.3.2007, pag. 27).

⁽²⁾ GU L 66 del 4.3.2004, pag. 45.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 2007.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente

ALLEGATO

La direttiva 76/768/CEE è modificata come segue:

1) nell'allegato IV, parte I, il colorante CI 45425 è cancellato;

2) l'allegato VI, parte 1, è modificato come segue:

a) il numero d'ordine 10 è cancellato;

b) il numero d'ordine 56 è sostituito dal seguente:

Numero d'ordine	Sostanze	Concentrazione massima autorizzata	Limitazioni e prescrizioni	Modalità d'impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
A	B	C	D	E
56	Iodopropinilbutilcarbammato (IPBC) 3-iodo-2-propinilbutilcarbammato N. CAS 55406-53-6	a) Prodotti da eliminare con il risciacquo: 0,02 % b) Prodotti destinati a non essere eliminati con il risciacquo: 0,01 %, fatta eccezione per deodoranti/antitraspiranti: 0,0075 %	Da non usarsi per l'igiene orale e per le labbra a) Da non usarsi in preparati destinati a bambini di meno di 3 anni, fatta eccezione per i prodotti per il bagno/gel per la doccia e gli shampoo b) — Da non usarsi in lozioni e creme per il corpo (*) — Da non usarsi in preparati destinati a bambini di meno di 3 anni	a) "Da non usarsi per bambini di meno di 3 anni" (**) b) "Da non usarsi per bambini di meno di 3 anni" (***)

(*) Riguarda i prodotti destinati a essere applicati su un'ampia superficie del corpo.

(**) Soltanto per prodotti, diversi da prodotti per il bagno/gel da doccia e shampoo, che potrebbero essere usati per bambini di meno di 3 anni.

(***) Soltanto per prodotti che potrebbero essere usati per bambini di meno di 3 anni.

ALLEGATO 3

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2007/53/CE DELLA COMMISSIONE

del 29 agosto 2007

che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato scientifico per i prodotti di consumo,

considerando quanto segue:

- (1) I composti del fluoro sono elencati nell'allegato III, parte 1, della direttiva 76/768/CEE e sono soggetti alle limitazioni e condizioni ivi indicate. Il comitato scientifico per i prodotti di consumo (CSPC) è del parere che, se la sola fonte di esposizione al fluoruro sia il dentifricio contenente fluoro tra 1 000-1 500 ppm, esiste una preoccupazione minima che i bambini di età inferiore ai sei anni possano sviluppare la fluorosi, a condizione che tali dentifrici siano utilizzati seguendo le raccomandazioni. Quindi vanno modificati i numeri d'ordine da 26 a 43 e i numeri d'ordine 47 e 56 dell'allegato III, parte 1.
- (2) È pertanto opportuno modificare la direttiva 76/768/CEE.
- (3) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 76/768/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 19 aprile 2008, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo di tali disposizioni, insieme a una tabella di corrispondenza tra queste e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 19 gennaio 2009.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2007.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/22/CE della Commissione (GU L 101 del 18.4.2007, pag. 11).

ALLEGATO

Ai numeri d'ordine da 26 a 43 e ai numeri d'ordine 47 e 56 della direttiva 76/768/CEE, allegato III, parte 1, è aggiunto il seguente testo dopo ogni voce nella colonna f:

«Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che "possono essere usati soltanto da persone adulte"), è d'obbligo la seguente etichettatura:

"Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico."»

DIRETTIVA 2007/54/CE DELLA COMMISSIONE

del 29 agosto 2007

che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato scientifico per i prodotti di consumo,

considerando quanto segue:

- (1) Basandosi su uno studio scientifico pubblicato nel 2001, intitolato «Use of permanent hair dyes and bladder cancer risk», il Comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori, sostituito dal Comitato scientifico per i prodotti di consumo (SCCP) in forza della decisione 2004/210/CE della Commissione ⁽²⁾, ha concluso che i potenziali rischi fossero preoccupanti. Il comitato ha quindi raccomandato alla Commissione di prendere ulteriori iniziative per controllare l'uso delle sostanze contenute nelle tinture per capelli.
- (2) Il comitato scientifico per i prodotti di consumo ha inoltre raccomandato che si adottasse una strategia di valutazione della sicurezza generale delle sostanze contenute nelle tinture per capelli, comprendente prescrizioni per testare le sostanze impiegate nelle tinture per capelli in relazione alla loro potenziale genotossicità/mutagenicità.
- (3) Sentito il parere dell'SCCP la Commissione, gli Stati membri e le parti interessate hanno concordato una strategia globale che disciplini le sostanze impiegate nelle tinture per capelli e che obblighi l'industria a sottoporre alla valutazione dell'SCCP i dati scientifici in suo possesso sulle tinture per capelli.
- (4) Le sostanze per le quali non vengono presentati dati aggiornati relativi alla sicurezza, in base ai quali si possono effettuare valutazioni adeguate del rischio, vanno incluse nell'allegato II.

(5) Tuttavia le sostanze 4,4'-Diamminodifenilammina e suoi sali; 4-Dietilammino-o-toluidina e suoi sali; N,N-Dietil-p-fenilendiammina e suoi sali; N,N-Dimetil-p-fenilendiammina e suoi sali; e Toluene-3,4-diammina e suoi sali sono attualmente elencate con i numeri di riferimento 8 e 9 nell'allegato III, parte 1, come voci generiche. Tali sostanze andrebbero quindi espressamente cancellate dalle voci generali dell'allegato III. È opportuno elencarle invece nell'allegato II. Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati in questione.

(6) La direttiva 76/768/CEE va quindi modificata di conseguenza.

(7) I provvedimenti di cui alla presente direttiva risultano conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 18 marzo 2008, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Gli Stati membri applicano le suddette disposizioni a partire dal 18 giugno 2008. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto nazionale adottate nel campo disciplinato dalla presente direttiva.

⁽¹⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/22/CE della Commissione (GU L 101 del 18.4.2007, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 66 del 4.3.2004, pag. 45.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2007.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente

ALLEGATO

La direttiva 76/768/CEE è modificata come segue:

1) all'allegato II vengono aggiunti i numeri d'ordine da 1244 a 1328:

N. d'ordine	Denominazione chimica/denominazione INCI
*1244	1-Metil-2,4,5-triidrossibenzene (n. CAS 1124-09-0) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1245	2,6-Diidrossi-4-metilpiridina (n. CAS 4664-16-8) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1246	5-Idrossi-1,4-benzodiossano (n. CAS 10288-36-5) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1247	3,4-Metilendioossifenolo (n. CAS 533-31-3) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1248	3,4-Metilendioossianilina (n. CAS 14268-66-7) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1249	Idrossipiridinone (n. CAS 822-89-9) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1250	3-Nitro-4-amminofenossietanolo (n. CAS 50982-74-6) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1251	2-metossi-4-nitrofenolo (n. CAS 3251-56-7) (4-Nitroguaiacolo) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1252	C.I. Acid Black 131 (n. CAS 12219-01-1) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1253	1,3,5-Triidrossibenzene (n. CAS 108-73-6) (Floroglucolino) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1254	1,2,4-Triacetato di benzene (n. CAS 613-03-6) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1255	Etanolo, 2,2'-imminobis-, prodotti di reazione con epicloridrina e 2-nitro-1,4-benzendiammina (n. CAS 68478-64-8) (n. CAS 158571-58-5) (HC Blue n. 5) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1256	N-metil-1,4-diamminoantrachinone, prodotti di reazione con epicloridrina e monoetanolammina (n. CAS 158571-57-4) (HC Blue No. 4) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1257	Acido 4-amminobenzenosolfonico (n. CAS 121-57-3) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1258	Acido 3,3'-(sulfonilbis((2-nitro-4,1-fenilen)immino))bis(6-(fenilammino)benzenosolfonico e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1259	3(o 5)-[[4-(Benzilmetilammino)Fenil]Azo]-1,2-(o 1,4)-Dimetil-1 H-1,2,4-Triazololo e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1260	2,2'-((3-Cloro-4-((2,6-dicloro-4-nitrofenil)azo)fenil)immino)bisetanolo (n. CAS 23355-64-8) (Disperse Brown 1) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1261	Benzotiazololo, 2-((4-(Etil(2-Idrossietil)Ammino)Fenil)Azo)-6-Metossi-3-Metil- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1262	2-[[4-(4-Cloro-2-nitrofenil)azo] -N-(2-metossifenil)-3-ossobutanamide (n. CAS 13515-40-7) (Pigment Yellow 73) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N. d'ordine	Denominazione chimica/denominazione INCI
1263	2,2'-[(3,3'-Dicloro[1,1'-bifenil]-4,4'-diil)bis(azo)]bis[3-osso-N-fenilbutanammide] (n. CAS 6358-85-6) (Pigment Yellow 12) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1264	Acido 2,2'-(1,2-etenedil)bis[5-((4-etossifenil)azo)benzensolfonico] e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1265	2,3-Diidro-2,2-dimetil-6-((4-(fenilazo)-1-naftalenil)azo)-1H-pirimidina (n. CAS 4197-25-5) (Solvent Black 3) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1266	Acido 3 (o 5)-[[4-((7-ammino-1-idrossi-3-solfonato-2)naftil)azo]-1-naftil]azo]salicilico e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1267	Acido 2-naftalensolfonico, 7-(benzoilammino)-4-idrossi-3-[[4-((4-solfofenil)azo)fenil]azo]- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1268	(μ-[[7,7'-imminobis(4-idrossi-3-((2-idrossi-5-(N-metilsolfamioil)fenil)azo)naftalene-2-solfonato)](6-))dicuprato(2-) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1269	Acido 3-[(4-acetilammino)fenil]azo]-4-idrossi-7-[[[5-idrossi-6-(fenilazo)-7-solfo-2-naftalenil]ammino]carbonil]ammino]-2-naftalensolfonico e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1270	Acido 2-naftalensolfonico, 7,7'-(carbonildiimmino)bis(4-idrossi-3-((2-solfo-4-((4-solfofenil)azo)fenil)azo)- (n. CAS 25188-41-4) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1271	Etanammio, N-(4-[bis(4-(dietilammino)fenil)metilene]-2,5-cicloesadien-1-ilidene)-N-etil e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1272	3H-Indolio, 2-[[[4-metossifenil]metilidrazono]metil]-1,3,3-trimetil- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1273	3H-Indolio, 2-(2-((2,4-dimetossifenil)ammino)etenil)-1,3,3-trimetil- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1274	Nigrosina solubile in alcool (n. CAS 11099-03-9) (Solvent Black 5), se usata come sostanza nelle tinture per capelli
1275	Fenossazin-5-io,3,7-bis(dietilammino)- (n. CAS 47367-75-9) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1276	Benzo[a]fenossazin-7-io, 9-(dimetilammino)- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1277	6-ammino-2-(2,4-dimetilfenil)-1H-benz[de]isochinolin-1,3(2H)-dione (n. CAS 2478-20-8) (Solvent Yellow 44) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1278	1-Ammino-4-((4-(dimetilammino)metil)fenil)ammino)antrachinone (n. CAS 12217-43-5) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1279	Acido laccaico (CI Natural Red 25) (n. CAS 60687-93-6) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1280	Acido benzensolfonico, 5-[(2,4-Dinitrofenil)ammino]-2-(fenilammino)-, (n. CAS 15347-52-1) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1281	4-((4-nitrofenil)azo)anilina (n. CAS 730-40-5) (Disperse Orange 3) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1282	4-Nitro-m-fenilendiammina (n. CAS 5131-58-8) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1283	1-Ammino-4-(metilammino)-9,10-antracendione (n. CAS 1220-94-6) (Disperse Violet 4) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N. d'ordine	Denominazione chimica/denominazione INCI
1284	N-Metil-3-Nitro-p-fenilendiammina (n. CAS 2973-21-9) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1285	N1-(2-Idrossietil)-4-Nitro-o-fenilendiammina (n. CAS 56932-44-6) (HC Yellow n. 5) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1286	N1-(Tris(idrossimetil)metil-4-nitro-1,2-fenilendiammina (n. CAS 56932-45-7) (HC Yellow n. 3) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1287	2-Nitro-N-idrossietil-p-anisidina (n. CAS 57524-53-5) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1288	N,N'-Dimetil-N-Idrossietil-3-nitro-p-fenilendiammina (n. CAS 10228-03-2) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1289	3-(N-Metil-N-(4-metilammino-3-nitrofenil)ammino)propan-1,2-diolo (n. CAS 93633-79-5) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1290	Acido 4-Etilammino-3-nitrobenzoico (n. CAS 2788-74-1) (N-Etil-3-Nitro PABA) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1291	(8-[(4-Ammino-2-nitrofenil)azo]-7-idrossi-2-naftil)trimetilammonio e suoi sali, eccetto Basic Red 118 (n. CAS 71134-97-9) come impurità nel Basic Brown 17, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1292	5-((4-(Dimetilammino)fenil)azo)-1,4-dimetil-1H-1,2,4-triazolio e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1293	m-Fenilendiammina, 4-(fenilazo)-, (n. CAS 495-54-5) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1294	1,3-benzendiammina, 4-metil-6-(fenilazo)- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1295	Acido 2,7-Naftalendisolfonico, 5-(acetilammino)-4-idrossi-3-((2-metilfenil)azo)- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1296	4,4'-[(4-Metil-1,3-fenil)bis(azo)]bis(6-metil-1,3-benzendiammina) (n. CAS 4482-25-1) (Basic Brown 4) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1297	Benzenamminio, 3-[[4-[[diammino(fenilazo)fenil]azo]-2-metilfenil]azo]-N,N,N-trimetil e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1298	Benzenamminio, 3-[[4-[[diammino(fenilazo)fenil]azo]-1-naftalenil]azo]-N,N,N-trimetil e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1299	Etanamminio, N-[4-[(4-(Dietilammino)fenil)fenilmetilene]-2,5-cicloesadien-1-ilidene]-N-etil- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1300	9,10-Antracendione, 1-[(2-idrossietil)ammino]-4-(metilammino)- (n. CAS 86722-66-9) e suoi derivati e sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1301	1,4-Diammino-2-metossi-9,10-antracendione (n. CAS 2872-48-2) (Disperse Red 11) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1302	1,4-Diidrossi-5,8-bis[(2-idrossietil)ammino]antrachinone (n. CAS 3179-90-6) (Disperse Blue 7) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1303	1-[(3-Aminopropil)ammino]-4-(metilammino)antrachinone e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1304	N-[6-[(2-Cloro-4-idrossifenil)immino]-4-metossi-3-oxo-1,4-cicloesadien-1-il]acetammide (n. CAS 66612-11-1) (HC Yellow n. 8) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N. d'ordine	Denominazione chimica/denominazione INCI
1305	[6-[[3-Cloro-4-(metilammino)fenil]immino]-4-metil-3-ossocicloesa-1,4-dien-1-il]urea (n. CAS 56330-88-2) (HC Red n. 9) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1306	Fenotiazin-5-io, 3,7-bis(dimetilammino)- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1307	4,6-Bis(2-Idrossietossi)-m-Fenilendiammina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1308	5-Ammino-2,6-Dimetossi-3-Idrossipiridina (n. CAS 104333-03-1) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1309	4,4'-Diamminodifenilammina (n. CAS 537-65-5) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1310	4-Dietilammino-o-toluidina (n. CAS 148-71-0) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1311	N,N-Dietil-p-fenilendiammina (n. CAS 93-05-0) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1312	N,N-Dimetil-p-fenilendiammina (n. CAS 99-98-9) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1313	Toluene-3,4-Diammina (n. CAS 496-72-0) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1314	2,4-Diammino-5-metilfenossietanolo (n. CAS 141614-05-3) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1315	6-Ammino-o-cresolo (n. CAS 17672-22-9) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1316	Idrossietilamminometil-p-amminofenolo (n. CAS 110952-46-0) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1317	2-Ammino-3-nitrofenolo (n. CAS 603-85-0) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1318	2-Cloro-5-nitro-N-idrossietil-p-fenilendiammina (n. CAS 50610-28-1) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1319	2-Nitro-p-fenilendiammina (n. CAS 5307-14-2) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1320	Idrossietil-2,6-dinitro-p-anisidina (n. CAS 122252-11-3) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1321	6-Nitro-2,5-piridindiammina (n. CAS 69825-83-8) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1322	Fenazino, 3,7-diammino-2,8-dimetil-5-fenil- e suoi sali (se usati come sostanze nelle tinture per capelli)
1323	Acido 3-Idrossi-4-[(2-idrossinaftil)azo]-7-nitronaftalen-1-solfonico (n. CAS 16279-54-2) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1324	3-[(2-nitro-4-(trifluorometil)fenil)ammino]propan-1,2-diolo (n. CAS 104333-00-8) (HC Yellow n. 6) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1325	2-[(4-cloro-2-nitrofenil)ammino]etanolo (n. CAS 59320-13-7) (HC Yellow n. 12) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1326	3-[[4-[(2-Idrossietil)metilammino]-2-nitrofenil]ammino]-1,2-Propandiolo (n. CAS 173994-75-7) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

ALLEGATO 7

MINISTERO DELLA SALUTE**DECRETO 23 gennaio 2008****Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione europea 2007/17/CE****IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con i decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126 e 15 febbraio 2005, n. 50 e n. 194 del 10 aprile 2006, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre 1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25 settembre 1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993, 2 agosto 1995, 2 settembre 1996, 24 luglio 1997, 22 gennaio 1999, 11 giugno 1999, 17 agosto 2000, 30 ottobre 2002, 7 marzo 2003, 15 ottobre 2003, 8 febbraio 2005, 26 agosto 2005, 9 marzo 2006; 9 maggio 2006 e 15 novembre 2006 pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1987, nel supplemento ordinario n. 3 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1987, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 58 del 10 marzo 1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1991, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 1993, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 177 del 30 luglio 1993, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 1994, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 1995, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 213 dell'11 settembre 1996, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 1997, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1999, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 2000, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 94 del 23 aprile 2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 265 del 14 novembre 2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 121 del 26 maggio 2005, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 212 del 12 settembre 2005, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 276 del 26 novembre 2005, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 170 del 24 luglio 2006, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 171 del 25 luglio 2006, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 2007 e nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2007 con i quali si è provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla legge n. 713/1986, anche in attuazione delle direttive della Commissione della Comunità europea numeri 85/391/CEE, 86/179/CEE, 86/199/CEE, 87/137/CEE, 88/233/CEE, 89/174/CEE, 90/121/CEE, 91/184/CEE, 92/8/CEE, 92/86/CEE, 93/47/CE, 94/32/CE, 95/34/CE, 96/41/CE, 97/1/CE, 97/45/CE, 98/16/CE, 98/62/CE, 2000/6/CE, 2000/11/CE, 2002/34/CE, 2003/1/CE, 2003/16/CE, 2003/83/CE, 2004/87/CE, 2004/88/CE,

2004/94/CE, 2004/93/CE, 2005/9/CE, 2005/42/CE, 2005/52/CE, 2005/80/CE, 2006/65/CE e 2007/1/CE;

Vista la direttiva 2007/17/CE della Commissione, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico gli allegati III e IV, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 82 del 23 marzo 2007;

Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanità con nota n. 27975 del 4 giugno 2007;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 19 luglio 2007, in merito all'impiego della formaldeide nei prodotti cosmetici;

Visto, l'ulteriore parere espresso dall'Istituto superiore di sanità con nota n. 45928 del 13 settembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Agli allegati II, III e V della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata dai decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126 e 15 febbraio 2005, n. 50 e n. 194 del 10 aprile 2006, sono apportate le modifiche riportate nell'allegato del presente decreto.

2. A decorrere dal 23 marzo 2008 i prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni del presente decreto non possono essere immessi sul mercato dai produttori della Comunità e dagli importatori in essa stabiliti e non possono essere venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 23 giugno 2008.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2008
Il Ministro della salute: Turco

Il Ministro dello sviluppo economico: Bersani

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali,
registro n. 3, foglio n. 268

Allegato
Vedere da pag. 20 a pag. 22

Ministero della salute

D.M. 2-4-2008

Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, in materia di produzione e vendita dei cosmetici, in attuazione delle direttive della Commissione europea 2007/53/CE, 2007/54/CE e 2007/67/CE.

Publicato nella Gazz. Uff. 29 maggio 2008, n. 125.

D.M. 2 aprile 2008 ⁽¹⁾.

Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, in materia di produzione e vendita dei cosmetici, in attuazione delle direttive della Commissione europea 2007/53/CE, 2007/54/CE e 2007/67/CE ⁽³⁾ . ⁽²⁾

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 maggio 2008, n. 125.

(2) Emanato dal Ministero della salute.

(3) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota all'allegato alla *L. 11 ottobre 1986, n. 713*.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la *legge 11 ottobre 1986, n. 713*, modificata con i *decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126, 15 febbraio 2005, n. 50 e n. 194 del 10 aprile 2006*, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;

Visto, in particolare, l'*art. 2, comma 6*, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Visti i *decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre 1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25 settembre 1991*,

30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993, 2 agosto 1995, 2 settembre 1996, 24 luglio 1997, 22 gennaio 1999, 11 giugno 1999, 17 agosto 2000, 30 ottobre 2002, 7 marzo 2003, 15 ottobre 2003, 8 febbraio 2005, 26 agosto 2005, 9 marzo 2006, 9 maggio 2006 e 15 novembre 2006 pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1987, nel supplemento ordinario n. 3 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1987, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 58 del 10 marzo 1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1991, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 1993, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 177 del 30 luglio 1993, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 1994, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 1995, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 213 dell'11 settembre 1996, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 1997, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1999, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 2000, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 94 del 23 aprile 2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 265 del 14 novembre 2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 121 del 26 maggio 2005, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 212 del 12 settembre 2005, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 276 del 26 novembre 2005, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 170 del 24 luglio 2006, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 171 del 25 luglio 2006, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 2007 e nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2007 con i quali si è provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla *legge n. 713/1986*, anche in attuazione delle direttive della Commissione delle Comunità europee numeri 85/391/CEE, 86/179/CEE, 86/199/CEE, 87/137/CEE, 88/233/CEE, 89/174/CEE, 90/121/CEE, 91/184/CEE, 92/8/CEE, 92/86/CEE, 93/47/CE, 94/32/CE, 95/34/CE, 96/41/CE, 97/1/CE, 97/45/CE, 98/16/CE, 98/62/CE, 2000/6/CE, 2000/11/CE, 2002/34/CE, 2003/1/CE, 2003/16/CE, 2003/83/CE, 2004/87/CE, 2004/88/CE, 2004/94/CE, 2004/93/CE, 2005/9/CE, 2005/42/CE, 2005/52/CE, 2005/80/CE, 2006/65/CE, 2007/1/CE, 2007/17/CE e 2007/22/CE;

Viste le direttive 2007/53/CE, 2007/54/CE e 2007/67/CE della Commissione, recanti modifiche della *direttiva 76/768/CEE* del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico gli allegati II e III della direttiva medesima;

Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanità, con nota n. 67016 del 18 dicembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Agli allegati della *legge 11 ottobre 1986, n. 713*, modificata dai *decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126 e 15 febbraio 2005, n. 50 e n. 194 del 10 aprile 2006*, di seguito la legge, sono apportate le seguenti modifiche.

Art. 2.

1. All'allegato II della legge sono aggiunte le sostanze indicate nell'allegato A) del presente decreto.

2. All'allegato III della legge sono apportate le modifiche riportate nell'allegato A) del presente decreto.

3. A decorrere dal 18 giugno 2008 i prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni dei commi 1 e 2 non possono essere immessi sul mercato dai produttori della Comunità e dagli importatori in essa stabiliti e non possono essere venduti o ceduti al consumatore finale.

Art. 3.

1. All'allegato III della legge sono apportate le modifiche riportate nell'allegato B) del presente decreto.

2. A decorrere dal 19 marzo 2009 i prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni del comma 1 non possono essere immessi sul mercato dai produttori della Comunità e dagli importatori in essa stabiliti e non possono essere venduti o ceduti al consumatore finale. ⁽⁴⁾

(4) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, D.M. 11 novembre 2008*, a decorrere dal 18 gennaio 2009.

Art. 4.

1. All'allegato III della legge sono apportate le modifiche riportate nell'allegato C) del presente decreto.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato A

La legge n. 713/1986 è modificata come segue:

1) all'allegato II vengono aggiunti i numeri d'ordine da 1246 a 1330:

N. d'ordine	Denominazione chimica/Denominazione INCI
1246	1-Metil-2,4,5-triidrossibenzene (n. CAS 1124-09-0) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1247	2,6-Diidrossi-4-metilpiridina (n. CAS 4664-16-8) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1248	5-Idrossi-1,4-benzodiossano (n. CAS 10288-36-5) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1249	3,4-Metildiossifenolo (n. CAS 533-31-3) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1250	3,4-Metildiossianilina (n. CAS 14268-66-7) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1251	Idrossipiridinone (n. CAS 822-89-9) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1252	3-Nitro-4-amminofenosietanolo (n. CAS 50982-74-6) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1253	2-metossi-4-nitrofenolo (n. CAS 3251-56-7) (4-Nitroguaiacolo) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1254	C.I. Acid Black 131 (n. CAS 12219-01-1) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1255	1,3,5-Triidrossibenzene (n. CAS 108-73-6) (Floroglucino) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1256	1,2,4-Triacetato di benzene (n. CAS 613-03-6) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1257	Etanolo, 2,2'-imminobis-, prodotti di reazione con epicloridrina e 2-nitro-1,4-benzendiammina (n. CAS 68478-64-8) (n. CAS 158571-58-5) (HC Blue n. 5) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1258	N-metil-1,4,diamminoantrachinone, prodotti di reazione con epicloridrina e monoetanolammina (n. CAS 158571-57-4) (HC Blue n. 4) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1259	Acido 4-amminobenzenosolfonico (n. CAS 121-57-3) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1260	Acido 3,3'-(sulfonilbis[(2-nitro-4,1-fenil)immino])bis(6-(fenilammino)benzenosolfonico e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1261	3(o 5)-[[4-(Benzilmetilammino)Fenil]Azo]-1,2-(o 1,4)-Dimetil-1 H-1,2,4-Triazololo e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1262	2,2'-((3-Cloro-4-[(2,6-dicloro-4-nitrofenil)azo]fenil)immino)bisetanolo (n. CAS 23355-64-

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	8) (Disperse Brown 1) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1263	Benzotiazolio, 2-[[4-[Etil(2-Idrossietil)Ammino]Fenil]Azo]-6-Metossi-3-Metil- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1264	2-[(4-Cloro-2-nitrofenil)azo] - N - (2-metossifenil)-3-ossobutanammide (n. CAS 13515-40-7) (Pigment Yellow 73) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1265	2,2'-[(3,3'-Dicloro[1,1'-bifenil]-4,4'-diil)bis(azo)]bis[3-osso-N-fenilbutanammide] (n. CAS 6358-85-6) (Pigment Yellow 12) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1266	Acido 2,2'-(1,2-etenediil)bis[5-((4-etossifenil)azo)benzensolfonico] e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1267	2,3-Diidro-2,2-dimetil-6-[(4-(fenilazo)-1-naftalenil)azo]-1H-pirimidina (n. CAS 4197-25-5) (Solvent Black 3) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1268	Acido 3 (o 5)-[[4-[(7-ammino-1-idrossi-3-solfonato-2)naftil]azo]-1-naftil]azosalicilico e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1269	Acido 2-naftalensolfonico, 7-(benzoiilammino)-4-idrossi-3-[[4-[(4-solfofenil)azo]fenil]azo]- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1270	(μ-[(7,7'-imminobis(4-idrossi-3-((2-idrossi-5-(N-metilsolfamoi)fenil)azo)naftalene-2-solfonato)) (6-)]dicuprato(2-) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1271	Acido 3-[(4-acetilammino)fenil]azo]-4-idrossi-7-[[[5-idrossi-6-(fenilazo)-7-solfo-2-naftalenil]ammino] carbonil]ammino]-2-naftalensolfonico e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1272	Acido 2-naftalensolfonico, 7,7'-(carbonildiimmino)bis(4-idrossi-3-[[2-solfo-4-[(4-solfofenil)azo]fenil]azo]- (n. CAS 25188-41-4) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1273	Etanamminio, N-(4-[bis[4-(diethylammino)fenil]metilene]-2,5-cicloesadien-1-ilidene)-N-etil e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1274	3H-Indolio, 2-[[[(4-metossifenil)metilidrazono]metil]-1,3,3-trimetil- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1275	3H-Indolio, 2-(2-[(2,4-dimetossifenil)ammino]etenil)-1,3,3-trimetil- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1276	Nigrosina solubile in alcool (n. CAS 11099-03-9) (Solvent Black 5), se usata come sostanza nelle tinture per capelli
1277	Fenossazin-5-io,3,7-bis(dietilammino)- (n. CAS 47367-75-9) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1278	Benzo[a]fenossazin-7-io, 9-(dimetilammino)- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1279	6-ammino-2-(2,4-dimetilfenil)-1H-benz[de]isochinolin-1,3(2H)-dione (n. CAS 2478-20-8) (Solvent Yellow 44) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1280	1-Ammino-4-[[4-(dimetilammino)metil]fenil]ammino]antrachinone (n. CAS 12217-43-5) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1281	Acido laccaico (CI Natural Red 25) (n. CAS 60687-93-6) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1282	Acido benzensolfonico, 5-[(2,4-Dinitrofenil)ammino]-2-(fenilammino)-, (n. CAS 15347-52-1) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1283	4-[(4-nitrofenil)azo]anilina (n. CAS 730-40-5) (Disperse Orange 3) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1284	4-Nitro-m-fenilendiammina (n. CAS 5131-58-8) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1285	1-Ammino-4-(metilammino)-9,10-antracendione (n. CAS 1220-94-6) (Disperse Violet 4) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1286	N-Metil-3-Nitro-p-fenilendiammina (n. CAS 2973-21-9) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1287	N1-(2-Idrossietil)-4-Nitro-o-fenilendiammina (n. CAS 56932-44-6) (HC Yellow n. 5) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1288	N1-(Tris(idrossimetil))metil-4-nitro-1,2-fenilendiammina (n. CAS 56932-45-7) (HC Yellow n. 3) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1289	2-Nitro-N-idrossietil-p-anisidina (n. CAS 57524-53-5) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1290	N,N'-Dimetil-N-Idrossietil-3-nitro-p-fenilendiammina (n. CAS 10228-03-2) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1291	3-(N-Metil-N-(4-metilammino-3-nitrofenil)ammino)propan-1,2-diolo (n. CAS 93633-79-5) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1292	Acido 4-Etilammino-3-nitrobenzoico (n. CAS 2788-74-1) (N-Etil-3-Nitro PABA) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1293	(8-[(4-Ammino-2-nitrofenil)azo]-7-idrossi-2-naftil]trimetilammonio e suoi sali, eccetto Basic Red 118 (n. CAS 71134-97-9) come impurità nel Basic Brown 17, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1294	5-[(4-(Dimetilammino)fenil)azo]-1,4-dimetil-1H-1,2,4-triazolio e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1295	m-Fenilendiammina, 4-(fenilazo)-, (n. CAS 495-54-5) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1296	1,3-benzendiammina, 4-metil-6-(fenilazo)- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
	Acido 2,7-Naftalendisolfonico, 5-(acetilammino)-4-idrossi-3-[(2-metilfenil)azo]- e suoi

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1297	sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1298	4,4'[(4-Metil-1,3-fenilen)bis(azo)]bis[6-metil-1,3-benzendiammina] (n. CAS 4482-25-1) (Basic Brown 4) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1299	Benzenamminio, 3-[[4-[[diammino(fenilazo)fenil]azo]-2-metilfenil]azo]-N,N,N-trimetil e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1300	Benzenamminio, 3-[[4-[[diammino(fenilazo)fenil]azo]-1-naftalenil]azo]-N,N,N-trimetil e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1301	Etanamminio, N-[4-[(4-Dietilammino)fenil]fenilmetilene]-2,5-cicloesadien-1-ilidene]-N-etil- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1302	9,10-Antracendione, 1-[(2-idrossietil)ammino]-4-(metilammino)- (n. CAS 86722-66-9) e suoi derivati e sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1303	1,4-Diammino-2-metossi-9,10-antracendione (n. CAS 2872-48-2) (Disperse Red 11) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1304	1,4-Diidrossi-5,8-bis[(2-idrossietil)ammino]antrachinone (n. CAS 3179-90-6) (Disperse Blue 7) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1305	1-[(3-Amminopropil)ammino]-4-(metilammino)antrachinone e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1306	N-[6-[(2-Cloro-4-idrossifenil)immino]-4-metossi-3-oxo-1,4-cicloesadien-1-il]acetammide (n. CAS 66612-11-1) (HC Yellow n. 8) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1307	[6-[[3-Cloro-4-(metilammino)fenil]immino]-4-metil-3-ossocicloesa-1,4-dien-1-il] urea (n. CAS 56330-88-2) (HC Red n. 9) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1308	Fenotiazin-5-io, 3,7-bis(dimetilammino)- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1309	4,6-Bis(2-Idrossietossi)-m-Fenilendiammina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1310	5-Ammino-2,6-Dimetossi-3-Idrossipiridina (n. CAS 104333-03-1) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1311	4,4'-Diamminodifenilammina (n. CAS 537-65-5) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1312	4-Dietilammino-o-toluidina (n. CAS 148-71-0) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1313	N,N-Dietil-p-fenilendiammina (n. CAS 93-05-0) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1314	N,N-Dimetil-p-fenilendiammina (n. CAS 99-98-9) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1315	Toluene-3,4-Diammina (n. CAS 496-72-0) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1316	2,4-Diammino-5-metilfenossietanolo (n. CAS 141614-05-3) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1317	6-Ammino-o-cresolo (n. CAS 17672-22-9) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1318	Idrossietilamminometil-p-amminofenolo (n. CAS 110952-46-0) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1319	2-Ammino-3-nitrofenolo (n. CAS 603-85-0) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1320	2-Cloro-5-nitro-N-idrossietil-p-fenilendiammina (n. CAS 50610-28-1) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1321	2-Nitro-p-fenilendiammina (n. CAS 5307-14-2) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1322	Idrossietil-2,6-dinitro-p-anisidina (n. CAS 122252-11-3) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1323	6-Nitro-2,5-piridindiammina (n. CAS 69825-83-8) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1324	Fenazinio, 3,7-diammino-2,8-dimetil-5-fenil- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1325	Acido 3-Idrossi-4-[(2-idrossinaftil)azo]-7-nitronaftalen-1-solfonico (n. CAS 16279-54-2) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1326	3-[(2-nitro-4-(trifluorometil)fenil)ammino]propan-1,2-diolo (n. CAS 104333-00-8) (HC Yellow n. 6) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1327	2-[(4-cloro-2-nitrofenil)ammino]etanolo (n. CAS 59320-13-7) (HC Yellow n. 12) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1328	3-[[4-[(2-Idrossietil)metilammino]-2-nitrofenil]ammino]-1,2-Propandiolo (n. CAS 173994-75-7) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1329	3-[[4-[Etil(2-idrossietil)ammino]-2-nitrofenil]ammino]-1,2-Propandiolo (n. CAS 114087-41-1) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1330	Etanamminio, N-[4-[[4-(dietilammino)fenil][4-(etilammino)-1-naftalenil]metilene]-2,5-cicloesadien-1-ilidene]-N-etil- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

2) l'allegato III, parte I è modificato come segue:

i) nella colonna b del numero d'ordine 8, il testo «p-Fenilendiammina, suoi derivati per sostituzione dell'azoto e suoi sali; derivati per sostituzione dell'azoto dell'o-fenilendiammina (5), ad eccezione di quelli che figurano altrove nel presente allegato» viene sostituito dal testo seguente: «p-fenilendiammina, suoi derivati per sostituzione dell'azoto e suoi sali; derivati per sostituzione dell'azoto dell'o-fenilendiammina (5), ad eccezione di quelli che figurano altrove nel presente allegato e ai numeri d'ordine 1311, 1313 e 1314 nell'allegato II»;

ii) nella colonna b del numero d'ordine 9, il testo «Metilfenilendiammine, loro derivati per sostituzione dell'azoto e loro Sali (1) ad eccezione della sostanza n. 364 nell'allegato II» è sostituito dal testo seguente: «Metilfenilendiammine, loro derivati per sostituzione dell'azoto e loro sali (1) ad eccezione delle sostanze di cui ai numeri d'ordine 364, 1312 e 1315 nell'allegato II»;

3) nell'allegato III, parte II, sono cancellati i numeri d'ordine 1, 2, 8, 13, 15, 30, 41, 43, 45, 50, 51, 52 e 53.

Allegato B

L'allegato III, parte I, della *legge n. 713/1986* è modificato come segue: ai numeri d'ordine da 26 a 43 e ai numeri d'ordine 47 e 58 è aggiunto il seguente testo dopo ogni voce nella colonna f:

«Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15% di fluoruro, qualora non rechino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che "possono essere usati soltanto da persone adulte"), è d'obbligo la seguente etichettatura:

"Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico"».

Allegato C

L'allegato III, parte II, della *legge n. 713/1986* è modificato come segue:

nei numeri di riferimento 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 46, 47, 48, 49, 54, 55, 56, 57, 58 e 59 dell'allegato III, seconda parte, colonna g, la data «31 dicembre 2007» è sostituita dalla data «31 dicembre 2009».

N. d'ordine	Denominazione chimica/denominazione INCI
1327	3-[[4-[Etil(2-idrossietil)ammino]-2-nitrofenil]ammino]-1,2-Propandiolo (n. CAS 114087-41-1) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1328	Etanaminio, N-[4-[[4-(dietilammino)fenil][4-(etilammino)-1-naftalenil]metilene]-2,5-cicloesadien-1-ilidene]-N-etil- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

2) l'allegato III è modificato come segue:

a) la parte I è modificata come segue:

- i) nella colonna b del numero d'ordine 8, il testo «p-Fenilendiammina, suoi derivati per sostituzione dell'azoto e suoi sali; derivati per sostituzione dell'azoto dell'o-fenilendiammina, ad eccezione di quelli che figurano altrove nel presente allegato» viene sostituito dal testo seguente: «p-Fenilendiammina, suoi derivati per sostituzione dell'azoto e suoi sali; derivati per sostituzione dell'azoto dell'o-fenilendiammina, ad eccezione di quelli che figurano altrove nel presente allegato e ai numeri d'ordine 1309, 1311 e 1312 nell'allegato II»;
- ii) nella colonna b del numero d'ordine 9, il testo «Metilfenilendiammine, loro derivati per sostituzione dell'azoto e loro sali ad eccezione della sostanza N. 364 nell'allegato II» è sostituito dal testo seguente: «Metilfenilendiammine, loro derivati per sostituzione dell'azoto e loro sali ad eccezione delle sostanze di cui ai numeri d'ordine 364, 1310 e 1313 nell'allegato II»;

b) nella parte 2 sono cancellati i numeri d'ordine 1, 2, 8, 13, 15, 30, 41, 43, 45, 46, 51, 52, 53 e 54.

ALLEGATO 5

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2007/67/CE DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 2007

recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo Allegato III

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato scientifico per i prodotti di consumo,

considerando quanto segue:

(1) Secondo la strategia di valutazione delle sostanze impiegate nelle tinture per capelli, è stato concordato con gli Stati membri e le parti interessate di presentare nel luglio 2005 al comitato scientifico dei prodotti di consumo (CSPC) le informazioni aggiuntive sulle sostanze impiegate nelle tinture per capelli elencate nella seconda parte dell'allegato III della direttiva 76/768/CEE.

(2) La direttiva 2006/65/CE della Commissione, del 19 luglio 2006, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III ⁽²⁾, ha prorogato fino al 31 dicembre 2007 l'uso provvisorio di 56 sostanze impiegate nelle tinture per capelli, elencate nella seconda parte dell'allegato III.

(3) Per 14 sostanze impiegate nelle tinture per capelli elencate nella seconda parte dell'allegato III della direttiva 76/768/CEE non sono state presentate altre informazioni. Quindi il loro utilizzo nei prodotti per tinture per capelli è vietato dalla direttiva 2007/54/CE.

(4) Per 42 sostanze impiegate nelle tinture per i capelli elencate nella seconda parte dell'allegato III della direttiva 76/768/CEE l'industria ha presentato altre informazioni. Tali informazioni sono ora esaminate dal CSPC. La regolamentazione definitiva di queste sostanze destinate alle tinture per capelli sulla base di tali valutazioni e la sua attuazione nella legislazione degli Stati membri non sarà possibile prima del 31 dicembre 2009. Per questo motivo il loro uso provvisorio nei prodotti cosmetici con le restrizioni e le condizioni di cui alla seconda parte dell'allegato III va prorogato fino al 31 dicembre 2009.

(5) L'allegato III della direttiva 76/768/CEE deve pertanto essere modificato di conseguenza.

(6) I provvedimenti di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nei numeri di riferimento 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 59 e 60 dell'allegato III, seconda parte, colonna g, della direttiva 76/768/CEE, la data «31.12.2007» è sostituita dalla data «31.12.2009».

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2008.

⁽¹⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/54/CE della Commissione (GU L 226 del 30.8.2007, pag. 21).

⁽²⁾ GU L 198 del 20.7.2006, pag. 11.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2007.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente

ALLEGATO 6

Ministero della salute

D.M. 21-11-2007

Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione europea 2007/22/CE.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 aprile 2008, n. 84.

D.M. 21 novembre 2007 ⁽¹⁾**Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione europea 2007/22/CE** ⁽³⁾ . ⁽²⁾

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 aprile 2008, n. 84.

(2) Emanato dal Ministero della salute.

(3) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota agli allegati alla L. 11 ottobre 1986, n. 713.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con i decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126, 15 febbraio 2005, n. 50 e n. 194 del 10 aprile 2006, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre 1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25 settembre 1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993, 2 agosto 1995, 2 settembre 1996, 24 luglio 1997, 22 gennaio 1999, 11 giugno 1999, 17

àgosto 2000, 30 ottobre 2002, 7 marzo 2003, 15 ottobre 2003, 8 febbraio 2005, 26 agosto 2005, 9 marzo 2006, 9 maggio 2006 e 15 novembre 2006 pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1987, nel supplemento ordinario n. 3 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1987, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 58 del 10 marzo 1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1991, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 1993, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 177 del 30 luglio 1993, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 1994, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 1995, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 213 dell'11 settembre 1996, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 1997, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1999, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 2000, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 94 del 23 aprile 2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 265 del 14 novembre 2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 121 del 26 maggio 2005, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 212 del 12 settembre 2005, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 276 del 26 novembre 2005, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 170 del 24 luglio 2006, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 171 del 25 luglio 2006, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 2007 e nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2007 con i quali si è provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla *legge n. 713/1986*, anche in attuazione delle direttive della Commissione della Comunità europea numeri 85/391/CEE, 86/179/CEE, 86/199/CEE, 87/137/CEE, 88/233/CEE, 89/174/CEE, 90/121/CEE, 91/184/CEE, 92/8/CEE, 92/86/CEE, 93/47/CEE, 94/32/CE, 95/34/CE, 96/41/CE, 97/1/CE, 97/45/CE, 98/16/CE, 98/62/CE, 2000/6/CE, 2000/11/CE, 2002/34/CE, 2003/1/CE, 2003/16/CE, 2003/83/CE, 2004/87/CE, 2004/88/CE, 2004/93/CE, 2004/94/CE, 2005/9/CE, 2005/42/CE, 2005/52/CE, 2005/80/CE, 2006/65/CE e 2007/1/CE;

Vista la *direttiva 2007/22/CE* della Commissione, recante modifica della *direttiva 76/768/CEE* del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico gli allegati IV e VI, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 101, del 18 aprile 2007;

Visto il parere espresso dall'Istituto Superiore di Sanità, con nota n. 39984 del 27 luglio 2007;

Visto il parere espresso dal Consiglio Superiore di Sanità nella seduta del 19 luglio 2007, in merito all'impiego della formaldeide nei prodotti cosmetici;

Decreta:

Art. 1.

1. Agli allegati della *legge 11 ottobre 1986, n. 713*, modificata dai *decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126, 15 febbraio 2005, n. 50 e n. 194 del 10 aprile 2006*, sono apportate le modifiche riportate nell'Allegato del presente decreto.

2. A decorrere dal 18 ottobre 2008 i prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni del presente decreto non possono essere immessi sul mercato dai produttori della Comunità e dagli importatori in essa stabiliti e non possono essere venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 18 aprile 2009.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato

A) L'allegato IV, parte prima, della *legge n. 713/1986* è modificato come segue:

- il colorante CI 45425 è cancellato.

B) L'allegato V, sezione prima, parte prima della *Legge n. 713/1986*, è modificato come segue:

- il numero d'ordine 10 è cancellato;

- il numero d'ordine 56 è sostituito dal seguente:

N. ordine	Sostanza	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto finito	Altre limitazioni e prescrizioni	Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
a	b	c	d	e
56	3-iodo-2-propinilbutilcarbammato N. CAS 55406-53-6	a) Prodotti da eliminare con il risciacquo: 0,02% b) Prodotti destinati a non essere eliminati con il risciacquo: 0,01% fatta eccezione per deodoranti/ antitraspiranti: 0,0075%	Da non usarsi per l'igiene orale e per le labbra a) Da non usarsi in preparati destinati a bambini di meno di 3 anni, fatta eccezione per i prodotti per il bagno/gel per la doccia e gli shampoo b) - Da non	a) «Da non usarsi per bambini di meno di 3 anni» (**) b) «Da non usarsi per bambini di meno di 3 anni» (***)

			usarsi in lozioni e creme per il corpo (*) - Da non usarsi in preparati destinati a bambini di meno di 3 anni	
(*) Riguarda i prodotti destinati a essere applicati su un'ampia superficie del corpo. (**) Soltanto per prodotti, diversi da prodotti per il bagno/gel da doccia e shampoo, che potrebbero essere usati per bambini di meno di 3 anni. (***) Soltanto per prodotti che potrebbero essere usati per bambini di meno di 3 anni.				

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.